



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 novembre 2013 (03.12)
(OR. en)**

16437/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0299 (COD)**

**SOC 956
EGC 24
ECOFIN 1034
DRS 202
CODEC 2633**

RELAZIONE

della: Presidenza
al: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio EPSCO
n. doc. prec.: 10422/13 SOC 417 ECOFIN 453 DRS 110 CODEC 1314
N. prop. Comm.: 16433/12 SOC 943 ECOFIN 708 DRS 130 CODEC 2724 – COM(2012) 614 final
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure
- Relazione sullo stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

In data 14 novembre 2012 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e le relative misure. Nell'obiettivo di affrontare il grave problema della sotto-rappresentanza femminile ai livelli più alti del processo decisionale economico, la proposta di direttiva fisserebbe un obiettivo quantitativo del 40% da raggiungere entro il 2020 (entro il 2018 in caso di imprese pubbliche) per la percentuale di sesso sotto-rappresentato nei consigli di amministrazione delle società quotate. Le società sarebbero obbligate ad impegnarsi per raggiungere tale obiettivo introducendo, tra l'altro, norme procedurali per la selezione e la nomina degli amministratori senza incarichi esecutivi dei consigli di amministrazione.

Qualora le società non riuscissero a raggiungere l'obiettivo del 40% entro il termine previsto, esse sarebbero tenute a proseguire l'applicazione delle norme procedurali, nonché a fornire spiegazioni riguardo alle misure già adottate o previste al fine di raggiungere l'obiettivo. Per gli Stati membri che decidono di applicare l'obiettivo sia agli amministratori con incarichi esecutivi sia a quelli senza incarichi esecutivi sarebbe fissato un obiettivo inferiore (33%).

I parlamenti nazionali di DK, NL, PL, SE, UK ed una delle due camere (Camera dei deputati) del parlamento CZ hanno presentato pareri motivati entro otto settimane dalla presentazione della proposta della Commissione, osservando che essa non ottemperava al principio di sussidiarietà¹.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 13 febbraio 2013².

Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 30 maggio 2013³.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 20 novembre 2013⁴.

Nella fase attuale tutte le delegazioni hanno espresso riserve generali d'esame sulla proposta; MT, UK e FR hanno formulato riserve d'esame parlamentare, mentre CZ, DK, SK, SI e LV hanno avanzato riserve d'esame linguistico.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA LITUANA

Durante la presidenza lituana il Gruppo "Questioni sociali" ha esaminato due proposte di formulazione⁵ elaborate dalla presidenza, insieme ad una proposta di pacchetto di compromesso presentata congiuntamente da due delegazioni.

¹ Poiché la soglia di un terzo di cui al protocollo n. 2 del TUE, articolo 7, non è stata raggiunta, non è stata chiesta una revisione della proposta da parte della Commissione.

² GU C 133 del 9.5.2013, pag. 68.

³ ECOS-V-039.

⁴ A7-0340/2013. (Testo definitivo non ancora disponibile.) La sig.ra Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE/EL) ha svolto le funzioni di relatrice per la commissione FEMM, e la sig.ra Evelyn Regner (S&D/AT) per la commissione JURI.

⁵ Docc. 11390/13 e 13988/13.

Dalle discussioni in sede di Gruppo è emerso un consenso ampio e stabile a favore dell'obiettivo della proposta, sebbene i pareri continuino a divergere notevolmente quanto alla via da seguire per raggiungerlo. Molte delegazioni continuano a sostenere l'impostazione della Commissione, mentre altre preferiscono una soluzione "volontaristica", come una raccomandazione del Consiglio, che consenta agli Stati membri una maggiore discrezionalità quanto alle politiche da adottare. In tale contesto, alcune delegazioni hanno osservato che la proposta non rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità e che interferisce impropriamente con il diritto societario. Nel ribadire le posizioni enunciate in una dichiarazione a verbale del Consiglio EPSCO del 20 giugno 2013⁶, alcune delegazioni hanno affermato di non poter appoggiare l'adozione di disposizioni giuridicamente vincolanti in questo settore a livello europeo.

Titolo

La presidenza ha rettificato il titolo del progetto di direttiva per riflettere il fatto che le disposizioni riguardano sia gli amministratori con incarichi esecutivi sia quelli senza incarichi esecutivi.

Base giuridica

Talune delegazioni hanno obiettato sull'uso dell'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE come base giuridica della proposta e sul parere del servizio giuridico sulla questione, figurante nel doc. 8020/13 + ADD 1. La Commissione ha confermato la base giuridica scelta⁷.

Obiettivo quantitativo del 40% (33%) (articolo 4)

La proposta di direttiva prevede che, nell'intento di aumentare il numero di incarichi amministrativi detenuti dal sesso sotto-rappresentato, gli Stati membri potrebbero perseguire l'obiettivo del 40% di amministratori con incarichi non esecutivi, *oppure* l'obiettivo del 33% applicato *sia* agli amministratori con incarichi esecutivi *sia* a quelli senza incarichi esecutivi.

⁶ Cfr. doc. 11370/13.

⁷ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2013) 278.

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha cercato di fare chiarezza riguardo alla distinzione tra le due proposte di obiettivi quantitativi e le disposizioni applicabili a ciascun caso. La proposta della presidenza di non fare distinzioni tra le date limite per le società quotate e per le imprese pubbliche è stata in linea di massima appoggiata poiché assicura una maggiore chiarezza nell'attuazione della direttiva. Talune delegazioni hanno nuovamente espresso preoccupazioni riguardo alla realizzabilità degli obiettivi, considerato che gli Stati membri partono da posizioni diverse.

Requisiti di procedura (articoli 2 e 4)

Tenuto conto delle preoccupazioni delle delegazioni, nelle sue proposte redazionali la presidenza ha sostituito i termini "selection procedure" ("procedura di selezione") con "selection process" ("processo di selezione") e ed ha cercato di chiarire le norme concernenti tale processo, anche specificando che la direttiva rispetta i diritti sia degli azionisti sia del personale, nonché la loro libertà di votare al momento della selezione dei membri del consiglio di amministrazione o dei rappresentanti del personale (considerando 21 e 27). Talune delegazioni hanno tuttavia ribadito le loro preoccupazioni riguardo all'attuazione pratica delle disposizioni di procedura.

Misure di esecuzione (articolo 6)

La presidenza ha sostituito il termine "Sanzioni" con "Misure di esecuzione" ed ha chiarito le disposizioni pertinenti, che si applicano soltanto agli obblighi connessi al processo di selezione dei candidati, all'obbligo di stabilire un obiettivo volontario in relazione agli amministratori con incarichi esecutivi, ed agli obblighi di comunicazione. In tal modo le società quotate non saranno oggetto di sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi. La presidenza ha inoltre modificato il testo al fine di chiarire che le società quotate non saranno ritenute responsabili per atti od omissioni ad esse non imputabili (considerando 30 e articolo 6).

Diritto societario

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha chiarito taluni aspetti connessi al diritto societario, anche fornendo una definizione di "società quotata" (considerando 17 bis) e precisando che lo Stato membro competente per la regolamentazione delle questioni oggetto della direttiva dovrebbe essere quello in cui la società quotata in questione ha la propria sede sociale (considerando 17 ter). È stato inoltre inserito un riferimento alla legislazione pertinente in materia di protezione dei dati (considerando 28).

Definizione di PMI (articolo 2, paragrafo 8, e articolo 3)

Sulla scorta dei dibattiti, la presidenza ha proposto di mantenere l'attuale definizione, fondata su una raccomandazione della Commissione del 2003⁸.

Riconoscimento di efficaci misure nazionali preesistenti (articolo 4 ter e considerando 35)

La presidenza ha chiarito gli elementi che prevedono la sospensione degli obblighi di procedura negli Stati membri dove misure nazionali efficaci condurranno già con ogni probabilità al raggiungimento degli obiettivi quantitativi.

Altre questioni che richiedono ulteriori discussioni

Talune altre questioni possono richiedere ulteriori chiarimenti e discussioni, tra cui il calendario di attuazione ed una serie di altri dettagli tecnici⁹.

III. PACCHETTO DI COMPROMESSO PRESENTATO DA DUE DELEGAZIONI

Nell'intento di risolvere la situazione di stallo nelle discussioni, due delegazioni hanno presentato un proposta di pacchetto di compromesso¹⁰, che è stata accolta con favore dalla presidenza ed inserita nell'ordine del giorno del Gruppo. La presidenza ha osservato che le proposte affrontano in modo costruttivo le questioni specifiche sollevate da vari Stati membri, gravemente preoccupati in particolare quanto alla coerenza della proposta con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le proposte di compromesso comprendevano vari spunti riguardo a taluni elementi chiave della proposta su cui taluni Stati membri hanno avanzato obiezioni:

- a) Limitare l'attuazione delle misure di esecuzione unicamente alla presentazione delle relazioni (ossia nessuna misura di esecuzione di applicherebbe alle disposizioni in materia di procedura). In tal modo, la direttiva riveduta porrebbe in essere, di fatto, un modello ispirato al principio "conformità o spiegazione".

⁸ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁹ Maggiori dettagli sulla posizione delle delegazioni si trovano nei docc. 16279/13, 14046/13 + COR 1.

¹⁰ Cfr. doc. 15947/13. Cfr. anche doc. 14852/13.

- b) Un termine più lungo (sei anni) per raggiungere gli obiettivi quantitativi, con l'aggiunta di un obiettivo quantitativo e di una data limite temporanei; gli Stati membri avranno la facoltà di scegliere quale obiettivo quantitativo desiderano realizzare (33% per tutti gli amministratori o 40% per gli amministratori con incarichi non esecutivi).
- c) Consentire agli Stati membri che lo desiderano di escludere i rappresentanti del personale dagli obiettivi qualitativi oppure di esonerare i rappresentanti del personale dai requisiti di procedura.

Il Gruppo ha accolto con favore tale iniziativa. Sebbene alcune delegazioni si siano rammaricate per il notevole "ammorbidente" del contenuto, altre hanno appoggiato l'impostazione proposta. Le delegazioni con le maggiori preoccupazioni (vedi sopra) non sono state in grado nella fase attuale né di appoggiare le proposte di compromesso né di avviare una discussione sul merito. Dal canto suo, la Commissione ha ribadito la sua proposta originaria in questa fase.

IV. CONCLUSIONE

Sebbene tutte le delegazioni siano in linea di massima favorevoli al miglioramento dell'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società, numerose delegazioni sono decisamente favorevoli a misure nazionali (o a misure non vincolanti a livello UE), mentre altre appoggiano una legislazione a livello UE. Date tali premesse è stato compiuto un notevole lavoro tecnico in sede di Gruppo. Saranno necessari tuttavia ulteriori lavori e riflessioni politiche prima di poter giungere ad un compromesso.

Ciò nondimeno, durante la presidenza lituana sono stati compiuti progressi significativi nel chiarimento delle disposizioni del progetto di direttiva nell'intento di giungere ad un accordo più ampio sulla proposta in esame.